



COMUNE DI FUTANI

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n°2185/2023

ORDINANZA SINDACALE N. 05 DEL 17.05.2023

Oggetto: OBBLIGO DI PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI, FONDI LATERALI ALLE STRADE, FOSSI E CUNETTE, MURI E FABBRICATI FRONTEGGIANTI LE STRADE

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. il quale prevede che:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

RICHIAMATO l'art. 30 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. il quale prevede al comma 1 che *"I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze"* e al comma 8 *"Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697."*

RICHIAMATO l'art. 31 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 e ss.mm. per il quale:

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro

materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 156 a euro 628.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

CONSIDERATO che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico interesse, di provvedere con urgenza al taglio ed alla rimozione delle piante cadute o pericolanti che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami delle piante che si protendono in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali, anche al fine di evitare che diventino ricettacolo di animali e parassiti, e che possano diventare fonte di pericolo per la possibilità di innesco e propagazione di incendi. Gli interventi di pulitura dovranno essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali fronteggianti la proprietà privata, ivi comprese le scarpate;

RAVVISATA inoltre la necessità affinché i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

PRESO ATTO che molti terreni e aree private all'interno del perimetro urbano e/o immediatamente limitrofo versano in condizioni d'incuria e abbandono, e che durante il periodo primaverile e estivo si verifica la presenza di alte sterpaglie, anche infestanti, che costituiscono un potenziale pericolo di incendio, nonché ricettacolo di sporcizia, insetti e animali vari;

RITENUTO pertanto che tali aree, nelle condizioni di abbandono, costituiscono pregiudizio per la pubblica incolumità e igiene;

RITENUTO indispensabile, adottare idonei provvedimenti finalizzati all'esecuzione di interventi urgenti ed improcrastinabili, aventi ad come sopra evidenziati;

DATO ATTO che la presente ordinanza è rivolta alla generalità delle persone e che pertanto non necessita la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del D Lgs. 30.04.92 n. 285;

AVVISA

A) I proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, ex provinciali, e i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti, anche all'interno del perimetro urbano, di provvedere alle seguenti opere:

- Sfalciò dell'erba, taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- Sfalciò completo delle intere aree incolte, compresa la bonifica da arbusti infestanti, nonché alla rimozione dei materiali impropri, nel caso di terreni all'interno del perimetro urbano;
- Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;

B) I proprietari dei fondi o chi per essi che sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che sono obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, che non possono deporre o gettare o provocare la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette a pubblico transito, che i proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere dalle strade medesime per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà o nel fondo a loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo le pietre ed i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse e che le operazioni di potatura e pulizia devono in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie;

C) I proprietari dei fabbricati e mura fronteggianti le strade che sono obbligati a provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, nonché ad eseguire qualsiasi altro intervento necessario al fine di non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

D) E' fatto altresì obbligo a tutti i soggetti sopra indicati, una volta provveduto agli interventi necessari, di mantenere le predette aree in condizioni tali da impedire tanto il riprodursi di erbacce, sterpaglie o altre forme di vegetazione spontanea, quanto di evitare l'immissione in tali aree di rifiuti di qualunque specie, al fine di garantire la perfetta pulizia, il decoro urbano e la messa in sicurezza dell'area.

AVVERTE

Ai contravventori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi degli articoli 29 e 31 del D. Lgs. 3.4.1992, n. 285 una sanzione amministrativa rispettivamente da euro 169 a euro 680 (contravventori art. 29 D. Lgs. 3.4.1992, n.285) e da euro 156 a euro 628 (contravventori art. 31 D. Lgs. 3.4.1992, n. 285) con la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa a carico del singolo individuato inadempiente;

Per i contravventori della disposizione compresa nel punto 1, quale la pulizia dei terreni in centro abitato, sarà applicata ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1-bis, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa a carico del singolo individuato inadempiente;

Ai contravventori del punto 3 della presente Ordinanza sarà applicata, ai sensi dell' articolo 30 del D. Lgs. 3.4.1992, n. 285, una sanzione amministrativa da euro 422 a euro 1.697;

Alle violazioni delle disposizioni di cui sopra consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino dello stato dei luoghi o delle rimozioni delle opere abusive.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

Pubblicata presso l'Albo Pretorio online del Comune;

Trasmessa:

- alla Stazione dei Carabinieri di Cuccaro Vetere;

- al Corpo di Polizia Locale di Futani,

- all'Area Tecnica del Comune di Futani,

Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Inserita nel sito istituzionale del Comune di Futani

COMUNICA

Che le Forze dell'Ordine, il Corpo di Polizia Locale sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione del presente provvedimento, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

AVVISA

Che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 17.05.2023



IL SINDACO
Avv. Aniello CAPUTO